




**Arresto, ammenda e multa ai tempi del....
Coronavirus.**



Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 del 24 Marzo 2020, si legge che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali



previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Pertanto, se da un lato diviene più oneroso, economicamente, disattendere il divieto imposto, dall'altro, dalle nuove sanzioni arriva anche una buona notizia per i quasi 100 mila denunciati nei giorni scorsi dalle Forze dell'ordine, perché fermati in strada in violazione delle regole: la depenalizzazione, di fatto decisa con il decreto legge, fa cadere le accuse penali nei loro confronti, che poggiavano sull'articolo 650 del Codice che prevede la reclusione fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro per chi viene giudicato colpevole di «*inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*».

Ma vediamo brevemente di far capire, anche ai non addetti ai lavori, la differenza tra arresto, ammenda e sanzione amministrativa (volgarmente ed erroneamente definita, multa).

Ai sensi dell'art. 17 c.p. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1) l'arresto; 2) l'ammenda.

L'arresto, consiste nella privazione della libertà personale, ma normalmente per periodi molto più brevi rispetto a quelli previsti per la reclusione;

L'ammenda, consiste nel pagamento di una sanzione pecuniaria.

Una sanzione amministrativa, invece, nell'ordinamento italiano, è una sanzione prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

Pertanto, chi viola una legge posta a tutela degli interessi della collettività, compie un comportamento che, a seconda della gravità, viene punito con sanzioni penali (in tal caso siamo in presenza di un reato) o con sanzioni amministrative. Questa seconda possibilità comporta delle conseguenze più lievi per il trasgressore, quasi sempre costituite da misure di tipo pecuniario (il pagamento cioè di una contravvenzione) e,

talvolta, accompagnate da sanzioni accessorie (ad esempio: la decurtazione dei punti della patente).

Le sanzioni amministrative scattano quando si viola una norma di diritto amministrativo; le sanzioni penali invece quando si commette un reato.

La differenza viene stabilita dal legislatore; posto che nessuno può essere punito in via penale senza una espressa previsione di legge, è solo quest'ultima che, nel momento in cui decide quale sanzione accordare a un determinato illecito, che finisce per individuare di che tipo di illecito si tratta: se cioè amministrativo o penale. Insomma, bisogna semplicemente leggere e capire la norma violata.

Quanto detto rappresenta il cosiddetto principio di legalità della pena, stabilito dalla Costituzione Italiana, secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge.

Le principali differenze tra le sanzioni amministrative e quelle penali sono le seguenti:

1) la sanzione amministrativa viene irrogata direttamente da un pubblico ufficiale, quello che accerta l'illecito, **senza bisogno di un processo,** ma a seguito solo di un procedimento amministrativo di verifica delle prove dell'illecito. Ovviamente contro la sanzione amministrativa si può sempre presentare un ricorso per opporsi, dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Invece la sanzione penale richiede l'instaurazione di un processo, nel quale l'imputato può costituirsi per difendersi; nel procedimento penale, la presunzione di non colpevolezza è il principio secondo cui un imputato è innocente fino a prova contraria. In particolare, l'art. 27, co. 2, della Costituzione afferma che *«l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva»* (non più impugnabile);

2) la sanzione amministrativa non ha ripercussioni sulla fedina penale: dunque, non esiste certificato dal quale si possa evincere che un determinato soggetto ha subito una sanzione amministrativa. Con il pagamento della sanzione amministrativa si estingue ogni obbligo del trasgressore.

Nel diritto processuale penale italiano, invece, per certi reati è prevista l'oblazione, ovvero sia una causa di estinzione del reato limitata alle contravvenzioni, prevista agli articoli 162 e 162-bis del codice penale italiano. L'oblazione è un rito alternativo al giudizio penale mediante il quale, con il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un “particolare” reato contravvenzionale (una specie di “depenalizzazione negoziata”);

3) la sanzione penale prevede tempi di prescrizione; quella amministrativa invece, una volta contestato l'illecito nei termini previsti dalla legge, non è più soggetta a prescrizione (si pensi alla demolizione di un fabbricato abusivo).

Sanzioni penali e amministrative hanno però anche punti in comune:

1) per entrambe è prevista la riserva di legge. Quindi – per fare un esempio – un decreto ministeriale non può né istituire un nuovo reato, né prevedere delle sanzioni amministrative che non siano già state disciplinate da una legge, un decreto legge o un decreto legislativo;

2) per entrambe vale il principio di responsabilità personale: nessuno può essere punito per un reato o un illecito amministrativo compiuto da altri. L'unica eccezione riguarda solo le contravvenzioni stradali per le quali i genitori rispondono degli illeciti dei figli. Questa regola distingue il diritto penale e l'amministrativo dal civile, dove, invece, sono possibili forme di responsabilità oggettiva (ossia per comportamenti anche di altri): si pensi al datore di lavoro che deve risarcire i danni commessi dai propri dipendenti ai clienti;

3) per configurarsi un illecito amministrativo è necessario che chi lo commette abbia agito con dolo (malafede) o con colpa. Invece, nel diritto civile, ciò non è richiesto: si pensi al padrone del cane che deve risarcire i danni per i morsi di quest'ultimo, anche se lui non li ha voluti;

4) le sanzioni amministrative non si applicano in presenza delle stesse cause di giustificazione previste nel diritto penale ossia: a) nell'adempimento del dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima; b) in stato di necessità; c) di legittima difesa.



Alla luce di quanto esposto, possiamo concludere dicendo che le sanzioni amministrative sono tutte quelle che non rientrano nelle sanzioni penali e che, pertanto non hanno conseguenze sul casellario giudiziario del trasgressore. Le sanzioni amministrative non implicano mai la restrizione della libertà (quindi il carcere o gli arresti domiciliari) ma sono sempre collegate a una misura di tipo economico (il pagamento di una contravvenzione). Ad esse si possono aggiungere anche le sanzioni accessorie, che tuttavia anch'esse seguono gli stessi principi e le sorti delle sanzioni amministrative (per cui se quest'ultima viene annullata, l'annullamento riguarda anche la sanzione accessoria).

Avv. Valerio Vasale

(Associazione Culturale Orizzonti Etici)